

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

Cooperazione della Regione Puglia con i Paesi in via di sviluppo

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1.

Legge regionale

"Cooperazione della Regione Puglia con i Paesi in via di sviluppo".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

**ART. 1
(Finalità)**

1. La Regione Puglia sostiene la cultura della solidarietà e della pace fra i popoli.
2. A tal fine promuove e coordina la partecipazione della comunità pugliese alle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (P.V.S.) anche secondo quanto disposto dalla legge 16 febbraio 1987, n.49 e con le modalità previste nella presente legge.

**ART. 2
(Obiettivi)**

1. La Regione Puglia, per le finalità di cui al precedente art.1, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) educazione ai temi della cooperazione, dello sviluppo e della pace con i P.V.S.;
 - b) formazione degli operatori della cooperazione con i P.V.S.;
 - c) sostegno alle organizzazioni non governative (O.N.G.) regionali e all'associazionismo di volontariato, di documentata capacità ed esperienza in cooperazione, pace e sviluppo, operante a livello nazionale;
 - d) promozione, coordinamento ed attuazione degli interventi nei P.V.S.

ART. 3
(Attività)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art.2, la Regione Puglia, con logica programma-progetto da sottoporre al parere della competente Commissione consiliare, svolge le seguenti attività:

a) (obiettivo educazione)

- a.1 -promuovere e coordinare iniziative finalizzate alla conoscenza da parte della popolazione pugliese delle culture proprie dei gruppi di immigrati extracomunitari mediante forme idonee di informazione;
- a.2 -promuovere e sostenere la diffusione nella scuola di ogni ordine e grado della conoscenza delle problematiche connesse alla integrazione multietnica e multiculturale, dei temi della cooperazione internazionale, delle relative esperienze condotte nei paesi in via di sviluppo;
- a.3 -promuovere e sostenere corsi di formazione per operatori di pace e sviluppo;
- a.4 -promuovere, coordinare e sostenere incontri ed in particolare attività di scambi giovanili tra la popolazione pugliese e le popolazioni dei P.V.S.;
- a.5 -favorire il mantenimento della identità culturale propria dei gruppi di immigrati dai P.V.S., nel rispetto del disposto dell'art.4 della legge regionale 11.5.1990, n.29;
- a.6 -coordinare e sostenere forme di integrazione fra i soggetti istituzionali della ricerca ed i soggetti operatori di cooperazione, di pace e sviluppo;
- a.7 -organizzare ed attuare, d'intesa con l'Assessorato al Lavoro, una Conferenza regionale biennale al fine di promuovere la partecipazione alle attività di cooperazione con i P.V.S. dei soggetti regionali pubblici e privati idonei a svolgere tali attività;
- a.8 -organizzare e sostenere, d'intesa con l'Assessorato al Lavoro, una mostra itinerante sulle esperienze estere ed italiane condotte nel campo della cooperazione con i P.V.S.;

b) (obiettivo formazione)

- b.1 -promuovere e coordinare attività di formazione, definite all'interno di progetti di intervento nei P.V.S., e rivolte:
 - a cittadini italiani da impegnare in attività di cooperazione con i P.V.S.;
 - a cittadini dei P.V.S., ai fini di un loro reinserimento nei quadri dei Paesi d'origine, anche con compiti di formatori, nel rispetto del disposto dell'art.6, comma 2, della L.R. 11.5.1990, n.29;

- c) (obiettivo sostegno alle Organizzazioni non governative O.N.G.)
- c.1 -promuovere e sostenere le iniziative delle O.N.G. regionali idonee ai sensi dell'art.28 della L. 16.2.87, n.49;
 - c.2 -favorire e sostenere la costituzione di nuove O.N.G. regionali;
 - c.3 -favorire la collaborazione delle O.N.G. regionali e delle associazioni di volontariato con altri soggetti regionali operatori di cooperazione;
- d) (obiettivo promozione, coordinamento ed attuazione degli interventi nei P.V.S.)
- d.1 -realizzare scambio sistematico di informazioni fra la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) ed i soggetti regionali idonei alla cooperazione con i P.V.S., anche mediante partecipazione ad attività condotte da altre Regioni;
 - d.2 -fornire supporto organizzativo ad attività di cooperazione promosse dalla D.G.C.S.;
 - d.3 -svolgere e promuovere attività di studio, di progettazione, di fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;
 - d.4 -promuovere, coordinare e realizzare progetti di sviluppo integrati favorendo la partecipazione della imprenditoria pugliese;
 - d.5 -attuare iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art.2.

ART. 4

(Programma delle attività)

1. Il programma delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione del programma precedente, è approvato dal Consiglio regionale entro il mese di maggio di ciascun anno, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

2. Il programma, che viene trasmesso alla D.G.C.S., individua obiettivi ed attività anche pluriennali, definendone le priorità ed i singoli progetti.

ART. 5
(Modalità degli interventi)

1. Le attività di cui al precedente art.3 sono attuate mediante progetti individuati all'interno dei programmi di cui al precedente art.4.

2. Tali progetti, che possono essere definiti su iniziativa regionale e/o interregionale, su proposta di enti locali regionali, di O.N.G. regionali, di forze economiche sociali o culturali regionali, ovvero su richiesta della D.G.C.S., sono attuati anche sulla base di una convenzione da stipulare tra la Regione e la D.G.C.S. ai sensi dell'art.2, comma 5°, L. 16.2.87, n. 49.

3. Per l'attuazione della presente legge è costituita l'Agenzia Regionale per la cooperazione con i P.V.S., da regolamentare con successivo atto normativo.

4. Nelle more, la Giunta regionale provvede alla attuazione di tali progetti:

- a) direttamente, attraverso i propri uffici;
- b) mediante affidamento anche parziale ad enti locali, O.N.G., associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, enti privati, con il supporto tecnico-scientifico di Istituti universitari ed istituti di ricerca aventi sede nella Regione.

ART. 6
(Commissione Tecnica per la Cooperazione allo Sviluppo)

1. E' istituita la Commissione Tecnica per la Cooperazione con i P.V.S. con funzioni consultive in ordine alle attività previste nella presente legge.

2. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è convocata e presieduta dall'Assessore competente.

3. La Commissione è composta - oltre che dal Presidente - da:

- a) due componenti espressi dalle O.N.G. ritenute idonee dal Ministro Affari Esteri ai sensi della L. 16.2.87, n. 49 ed aventi sede legale ed operante nella Regione Puglia;
- b) un componente espresso da ciascuno dei seguenti soggetti:
 - 1) le Associazioni agricole;
 - 2) le Associazioni degli industriali;
 - 3) le Associazioni artigiane;

- 4) le Associazioni dei commercianti;
- 5) le Associazioni della piccola e media industria;
- c) un componente designato da ciascuna delle tre OO.SS. più rappresentative;
- d) un componente dell'associazionismo di volontariato, di documentata capacità ed esperienza in cooperazione, pace e sviluppo, operante a livello nazionale;
- e) due rappresentanti designati dalle Associazioni cooperative più rappresentative;
- f) un componente delle Associazioni degli immigrati extracomunitari, individuati dalla Consulta regionale della immigrazione, di cui alla legge regionale 11.5.90, n.29;
- g) il Coordinatore del Settore Programmazione;
- h) il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Cooperazione P.V.S.

4. La Commissione è integrata di volta in volta, in relazione ai temi dell'ordine del giorno, dai Coordinatori degli Assessorati interessati.

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, soggetti con comprovata esperienza sugli specifici temi in discussione.

6. La Commissione esprime i propri pareri entro trenta giorni dal ricevimento degli atti; decorso tale termine, la Giunta regionale assume le proprie determinazioni.

7. La funzione di Segretario della Commissione è affidata ad un dipendente del Settore Programmazione.

ART. 7

(Coordinamento delle attività)

1. Con la legge regionale di riordino degli uffici si provvederà alla istituzione della struttura organizzativa necessaria per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge.

ART. 8

(Disposizione finanziaria)

1. Per le finalità di cui ai precedenti artt.2, 3 e 4 si provvede

mediante impiego delle relative assegnazioni statali, disposte ai sensi dell'art.2 della L. 16.2.87, n.49.

2. La Regione può anche avvalersi di eventuali contributi comunitari o di altra parte, anche internazionale, nonché di contributi e finanziamenti pubblici e privati da introitare su apposito capitolo.

ART. 9

(Norma transitoria)

1. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino degli uffici di cui all'art.7 della presente legge, la Giunta regionale costituirà la struttura organizzativa necessaria all'espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge presso l'Assessorato alla Programmazione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

7*

E' estratto del verbale della seduta del 4.2.1992 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)**

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)**